



## TESTO IN VIGORE DAL 25 GIUGNO 2009 (DPR 59/09)

### Trattamento acqua obbligatorio (Art.4 comma 14)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59**  
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.(09G0068)(GU n. 132 del 10-6-2009)

#### Ambito di intervento e finalita'

**1.** Per le finalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192.

**2.** I criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, sono integrati con successivi provvedimenti.

**3.** I criteri generali di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.

#### Art. 4

Comma 14. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e'prescritto:

- a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
- 1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
  - 2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
- b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065

## Tabella riassuntiva

Potenza Impianto (Kw)	Tipologia impianto	Durezza acqua temporanea	Tipo di trattamento
Fino a 100	Solo riscaldamento	>25°F	Condizionamento chimico e filtrazione*
Da 100 a 350	Solo riscaldamento	>25°F	Addolcimento e filtrazione
Fino a 100	Riscaldamento + produzione ACS	>15°F	Condizionamento chimico** e filtrazione*
Da 100 a 350	Riscaldamento + produzione ACS	>15°F	Addolcimento e filtrazione*
Oltre 350 (norma UNI8065)	Riscaldamento + produzione ACS	Fino a 25°F	Condiz. Chimico**/addolcimento e filtrazione*
"	Riscaldamento + produzione ACS	>25°F	Addolcimento e filtrazione* (consigliato condiz. chimico**)

\* = la filtrazione è indicata dalle norme UNI 8065 e si rende necessaria per il buon funzionamento dell'impianto

\*\* = dosaggio automatico proporzionale di condizionanti chimici (anticorrosivi e/o stabilizzanti di durezza di tipo alimentare)